

**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA****Disposizioni per l'accesso in numero limitato
alla Riserva Naturale Isola di Lampedusa in località Isola dei Conigli**

* * *

Determina n. 1/rn del 16 maggio 2023**L'Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata "Isola di Lampedusa"**

visti i Decreti dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente del 16 maggio 1995 e 11 agosto 1995 con i quali è stata istituita la Riserva Naturale Orientata "Isola di Lampedusa", affidata in gestione a Legambiente Comitato Regionale Siciliano (oggi Legambiente Sicilia) ed è stato approvato il Regolamento recante le modalità d'uso e i divieti vigenti (all. n. 2 al citato D.A.);

visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente n. 1164 del 31/12/2018 con cui in ultimo è stato rinnovato l'affidamento in gestione della Riserva naturale a Legambiente Sicilia e conferita delega di pubbliche funzioni proprie dell'Amministrazione per la gestione del vincolo di tutela;

visto il citato Regolamento della Riserva recante le modalità d'uso e i divieti che, tra l'altro:

- consente l'esercizio della balneazione nel rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale (art. 1 lett. e);
- stabilisce che l'Ente Gestore debba regolamentare l'accesso alla riserva e possa fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione (art.1 lett. f);

visto l'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione n. 6/serv 2/uo2/SG del 19/1/2004 in base al quale in tutte le riserve naturali regionali l'ente di gestione con propria regolamentazione determinerà, ove necessario ad integrazione del Regolamento d'uso e divieti della Riserva, le modalità di fruizione;

visto l'articolo 9 della Convenzione di affidamento della Riserva Naturale "Isola di Lampedusa" (approvata con Decreti Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente n. 789 del 27/7/2009 e n. 1164 del 31/12/2018) in base al quale l'Ente Gestore può disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno;

visto il Decreto Assessore Regionale Territorio e Ambiente 508/gab del 20/10/2015 che prevede:

- all'articolo 3 comma 3, la facoltà dell'Ente Gestore di interdire e/o regolare l'accesso al pubblico anche in via temporanea, per fini di tutela naturalistica connessi alla conservazione di habitat e specie presenti nell'area protetta e/o per altre motivazioni di urgenza e necessità, dandone immediata comunicazione all'Assessorato Territorio e Ambiente e assicurando adeguata pubblicità con avvisi rivolti al pubblico;
- all'articolo 1 ultimo comma, che alle disposizioni del decreto è sottoposto l'utilizzo per fini di fruizione del demanio marittimo regionale ricadente all'interno delle aree naturali protette;

visto il "Piano di Azione per la conservazione della tartaruga marina *Caretta caretta* nelle Isole Pelagie" elaborato nell'ambito del Progetto LIFE 99NAT/IT/006271, approvato dalla Commissione di Riserva dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" in data 23/4/2005, che prevede tra l'altro l'adozione di uno specifico regolamento per la fruizione della Spiaggia dei Conigli con l'istituzione di un numero programmato d'accessi giornalieri, l'utilizzo di sentieri appositamente predisposti, l'utilizzazione da parte dei bagnanti delle aree meno idonee alla nidificazione della tartaruga marina, la limitazione del numero e della tipologia delle attrezzature da spiaggia consentite;

visto il Progetto Life Natura LIFE03 NAT/IT/000163 "Riduzione impatto attività umane su *Caretta* e Tursiope e loro conservazione in Sicilia";

**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA****LEGAMBIENTE**

considerato che la Riserva Naturale "Isola di Lampedusa" ricade integralmente all'interno della Z.S.C. – Zona Speciale di Conservazione ITA040002 e della Z.P.S. – Zona di Protezione Speciale ITA040013;

visto il Piano di Gestione "Isole Pelagie" relativo al SIC ITA040002 (oggi ZSC ITA040002) "Isola di Lampedusa e Lampione" ed alla ZPS ITA040013 "Arcipelago delle Pelagie - Area marina e terrestre", approvato con D.D.G.-D.R.A. n. 861 del 15/11/2010 dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, e le connesse misure di conservazione approvate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21/12/2015;

considerato che l'intera area della baia dei Conigli è stata acquisita al Demanio della Regione Siciliana - ramo Territorio e Ambiente con l'intervento POR1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0035 approvato e finanziato dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con D.D.G. n. 118 del 24/2/2005 - POR Sicilia 2000-2006 – Misura 1.11 e che la spiaggia dei Conigli appartiene al Demanio marittimo regionale (cfr. Figura 1 allegata);

visto l'articolo 21 della L.R. 98/1981, come sostituito dall'articolo 22 della L.R. 14/1988, in base al quale per il raggiungimento dei fini istituzionali gli enti gestori delle riserve possono disporre dei beni costituenti patrimonio o demanio pubblico e ricadenti nelle aree protette;

visto il comma 6 dell'articolo 21 bis della L.R. 98/1981 che prevede che in ogni area naturale protetta deve essere prevista una zona ad esclusiva finalità di conservazione nella quale non sono consentite forme di fruizione;

richiamato il sistema di accesso contingentato realizzato nell'anno 2021 e nell'anno 2022 in attuazione di quanto concertato con il superiore Assessorato Regionale al Territorio ed all'Ambiente nelle riunioni del 19 e 22 luglio 2021, da cui è scaturita la regolamentazione in oggetto;

richiamata la Comunicazione del Dipartimento Regionale Ambiente (autorità competente sia in materia di aree naturali protette che di gestione del demanio marittimo regionale) prot. n. 51108 del 22/7/2021 (che si allega alla presente per farne parte integrante) riguardante specificatamente la fruizione della Riserva Naturale e della spiaggia dei Conigli, che chiarisce definitivamente la prevalenza delle nuove Norme di Attuazione del PAI Sicilia di cui al citato D.P.Reg. n. 9/AdB del 9/5/2021 e delle disposizioni regolamentari della riserva in assenza di provvedimenti comunali di valutazione del rischio e dei conseguenti interventi di mitigazione e /o interdizione;

considerati i visibili e positivi risultati ottenuti nel 2021 e nel 2022 in termini di riduzione del carico antropico e dell'affollamento di bagnanti in spazi ristretti con modalità incompatibili con la protezione delle emergenze naturalistiche della Riserva, nonché in termini di regolamentazione per consentire anche una esperienza di fruizione gratificante, sostenibile e responsabile, tenuto conto della ridotta estensione ed elevata fragilità dell'ambiente della spiaggia dei Conigli;

considerato che le Norme di Attuazione del PAI regionale prevedono l'esclusiva competenza degli enti locali in materia di valutazione del rischio e che alla data odierna è stato accertato anche mediante consultazione del sito web istituzionale che non risultano emessi specifici provvedimenti da parte del competente Comune di Lampedusa e Linosa e che quindi permane attuale la citata Comunicazione del Dipartimento Regionale Ambiente prot. n. 51108 del 22/7/2021 (che si allega alla presente per farne parte integrante);

ritenuto quindi di dovere disciplinare in dettaglio anche nell'anno 2023, in continuità con quanto operati nel 2021 e nel 2022, il contingentamento del numero di presenze in attuazione del "Regolamento per la fruizione della Riserva Naturale Isola di Lampedusa" (emanato con

**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA**

Determina dell'Ente Gestore n. 5/rn del 24 luglio 2021) le cui premesse si intendono qui richiamate e integralmente riproposte per farne parte integrante;

DISPONE**ARTICOLO 1**

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2. L'accesso alla Riserva Naturale "Isola di Lampedusa" in località Isola dei Conigli ed in particolare alle aree demaniali regionali - ramo territorio e ambiente della baia dei Conigli, alla spiaggia dei Conigli – demanio marittimo regionale ed al percorso demaniale di accesso alla spiaggia, come individuate nella cartografia allegata al presente provvedimento (cfr. Fig. 1) è consentito in numero limitato e con specifiche condizioni.
3. Nella baia e nella spiaggia dei Conigli, cui si accede attraverso un percorso demaniale (cfr. Fig. 2) classificato nella parte finale a pericolosità P4 dal PAI Isole Pelagie (ma non interdetto da alcun provvedimento del competente Comune e quindi accessibile nei limiti di cui all'articolo 21.2.1 delle Norme di Attuazione del PAI Sicilia di cui al citato D.P.Reg. 9/AdB/2021), le attività di tempo libero finalizzate alla fruizione pubblica sono consentite, in assenza di provvedimenti interdittivi e di valutazione del rischio adottati dal competente Comune, alle seguenti condizioni:
 - chiusura dell'area alla pubblica fruizione nel caso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico arancione e rossa, emanata dalla Protezione Civile regionale;
 - chiusura dell'area per 24 ore: a) subito dopo un evento sismico avvertito nell'area interessata e confermato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV); b) subito dopo un evento piovoso eccezionale;
 in corrispondenza del check point all'ingresso in zona A della Riserva;
 - rispetto delle informazioni sulle condizioni di rischio e dei comportamenti da adottare indicati dai cartelli informativi;
 - rispetto delle norme regolamentari della Riserva;
 come indicato nella Comunicazione del Dipartimento Regionale Ambiente prot. n. 51108 del 22/7/2021, che si allega alla presente per farne parte integrante.
4. Al verificarsi di una delle sopradette circostanze, è inoltre obbligatorio allontanarsi dalle aree.
5. Ai fini dell'utilizzo della spiaggia, in considerazione delle diverse condizioni dei luoghi e delle differenti richieste dell'utenza, il Regolamento di fruizione del 24 luglio 2021 ha disposto la suddivisione dell'area in tre distinti lotti fruibili con diverse prescrizioni:
 - 1A - area non classificata dal PAI e destinata anche agli ombrelloni con esclusione di ogni altra attrezzatura balneare;
 - 1B - area non classificata dal PAI ed in cui non è consentito collocare ombrelloni ed ogni altra attrezzatura balneare;
 - 2 - area classificata dal PAI a pericolosità P4, ma ubicata in corrispondenza della scarpata oggetto dei risolutivi interventi di mitigazione e sistemazione realizzati e per la quale è stata eliminata dal PAI Isole Pelagie ogni indicazione di dissesto, con divieto di ombrelloni e di ogni altra attrezzatura balneare e nella quale la fruizione pubblica è consentita con specifiche condizioni e cautele come previsto dal D.P.Reg 9/AdB del 6/5/2021 – NdA PAI Sicilia art. 21.2.1 e Comunicazione ARTA prot. 51108 del 22/7/2021;
 come indicato in linea di massima nella planimetria allegata (Fig. 3) ed in dettaglio sui luoghi con staccionate in paletti e cordame e tabelle monitorie.



Riserva Naturale Orientata ISOLA DI LAMPEDUSA

6. Il numero massimo di presenze contemporanee sulla spiaggia viene fissato in 550 persone e quello degli accessi giornalieri complessivi in 1.100 persone, quali limiti massimi sulla base dei parametri di stima della *carrying capacity* adottati. In caso di eventi comportanti comunque una riduzione delle superfici utilizzabili rispetto alla situazione attuale, il numero di accessi totali e/o di presenze contemporanee potrà essere variato con semplice determinazione motivata del Direttore della Riserva da rendere nota con avvisi rivolti al pubblico e dandone immediata comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.
7. A termine delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari richiamate in premessa, è fatta salva la facoltà dell'Ente Gestore di interdire e/o regolare ulteriormente l'accesso e la sosta del pubblico anche in via temporanea, per fini di tutela naturalistica connessi alla conservazione di habitat e specie presenti nell'area protetta, nel caso di nidificazione della tartaruga marina e/o per altre motivazioni di urgenza e necessità, dandone immediata comunicazione all'Assessorato Territorio e Ambiente e assicurando adeguata pubblicità con avvisi rivolti al pubblico.
8. L'accesso alle citate aree demaniali regionali - ramo territorio e ambiente della baia dei Conigli, alla spiaggia dei Conigli – demanio marittimo regionale ed al percorso demaniale di accesso alla spiaggia, come individuate nella cartografia allegata al presente provvedimento (cfr. Figg. 1, 2 e 3), avverrà con le seguenti modalità:
- due turni di ingresso e quindi due distinte fasce orarie di presenza: mattutina 8,30 -13,30 e pomeridiana 14,30 -19,30;
 - numero massimo di presenze ammesse contemporaneamente per turno (fascia oraria) n. 550, di cui n. 365 con prenotazione on line, n. 150 mediante lista d'ingresso giornaliera, n. 35 destinate a residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa ed assimilati (domiciliati per motivi di servizio);
 - accesso gratuito con prenotazione via web e con lista di ingresso/attesa;
 - possibilità di prenotare per 1 sola volta alla settimana (che va da domenica a sabato) e per 1 solo turno (fascia oraria) giornaliero, fino ad un massimo di 2 persone contemporaneamente per prenotazione, impossibilità di prenotare nello stesso giorno della visita;
 - accesso senza obbligo di prenotazione per residenti e assimilati (nei limiti di cui alla precedente lett. b), minori fino a 6 anni, persone con disabilità che usufruiscono del servizio di accompagnamento via mare dell'Area Marina Protetta;
 - check point all'ingresso della zona A della Riserva all'inizio del percorso che conduce alla baia ed alla spiaggia dei Conigli;
 - obbligo per i prenotati di presentarsi all'ingresso non oltre un'ora dall'inizio di ogni turno (fascia oraria) pena la decadenza della prenotazione;
 - obbligo per i visitatori/bagnanti di uscire dalla spiaggia e dall'area della riserva alle 13,30 per la prima fascia (al fine di consentire il cambio turno dei visitatori e la manutenzione dell'arenile) ed alle 19,30 per la seconda fascia (a chiusura della Riserva alla fruizione);
 - istituzione di una "lista di ingresso" per l'accesso presentandosi direttamente al check point della Riserva all'inizio di ogni turno (fascia oraria) e di una "lista d'attesa" per l'accesso a scorrimento presentandosi direttamente al check point della riserva entro i posti disponibili per mancata presentazione dei prenotati o altri aventi diritto.
9. Non è sottoposto a contingentamento e prenotazione l'accesso alla Riserva per motivi di servizio/vigilanza/soccorso, per i legittimi possessori degli immobili ricadenti nelle aree interessate e per coloro che svolgono attività debitamente autorizzate dall'Ente Gestore.

**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA**

10. E' fatto obbligo di sostare solo nella porzione di spiaggia in cui è consentita la fruizione (lotti 1A, 1B, 2 in Fig. 3) rispettando i divieti di accesso nelle aree contigue, le norme contenute nel "Regolamento di fruizione" emanato con Determina dell'Ente Gestore n. 5/rn del 24 luglio 2021 (pubblicato sul sito web istituzionale della Riserva www.legambienteriserve.it/isola-di-lampedusa/ ed all'Albo pretorio on line del Comune di Lampedusa e Linosa al n. 948 del 26/7/2021), gli avvisi e le norme comportamentali indicate nelle tabelle monitorie e lungo le staccionate.
11. Prima della data del 12 giugno 2023 e dell'attivazione del check point all'ingresso della Riserva, in caso di eccessivo afflusso di visitatori/bagnanti superiore al limite di cui al precedente comma 6 tale da determinare una situazione di congestionamento e mancato rispetto dei criteri fissati, il personale di sorveglianza della Riserva è autorizzato a non consentire l'accesso di ulteriori visitatori e ad apporre idonea segnaletica monitoria.
12. Le rimanenti porzioni della spiaggia e della fascia costiera sono destinate a esclusive finalità di conservazione; in tali aree non sono consentite forme di fruizione in attuazione dell'articolo 21 bis-comma 6 della L.R. 98/1981 e come indicato in dettaglio all'articolo 2.2. del "Regolamento di fruizione" emanato con Determina dell'Ente Gestore n. 5/rn del 24 luglio 2021.

ARTICOLO 2

1. L'accesso in numero limitato avrà inizio il 12 giugno 2023 e durata sino al 12 ottobre 2023. Le presenti disposizioni saranno sottoposte ad eventuale rimodulazione operativa sulla scorta del monitoraggio delle presenze.
2. La presente determina potrà essere integrata o modificata in qualunque momento anche sulla base del monitoraggio delle attività di fruizione, dello stato di conservazione delle emergenze naturalistiche, degli eventuali provvedimenti del Comune in materia di valutazione del rischio. Modifiche non sostanziali alle modalità operative potranno essere adottate con semplice determinazione motivata del Direttore della Riserva da rendere nota con appositi avvisi.
3. La presente determina viene trasmessa all'Assessorato Regionale Territorio Ambiente, ai Corpi di polizia e di vigilanza, alle Amministrazioni interessate, pubblicata sul sito internet dell'Ente Gestore www.legambienteriserve.it/isola-di-lampedusa/, diffusa con mezzi idonei e trasmessa per la pubblicazione anche all'Albo pretorio on line del Comune di Lampedusa e Linosa.
4. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Palermo – Lampedusa, 16 maggio 2023

Allegati n. 4: n. 3 figure e Comunicazione del Dipartimento Regionale Ambiente prot. n. 51108 del 22/7/2021

Il Presidente Regionale e Legale Rappresentante

Dott. Giuseppe Alfieri



Il Direttore della Riserva Naturale

Angelo Dimarca





Riserva Naturale Orientata ISOLA DI LAMPEDUSA



Figura 1

Aree appartenenti al Demanio della Regione Siciliana - ramo Territorio e Ambiente e al Demanio Marittimo regionale (spiaggia)



Figura 2

 check point ingresso Riserva Naturale

 inizio zona A Riserva e Demanio regionale terrestre - ramo territorio e ambiente

 percorso demaniale di accesso alla spiaggia dei Conigli sottoposto a contingentamento

 spiaggia dei Conigli



**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA**



LEGAMBIENTE



Figura 3

1A

Area no PAI destinata agli ombrelloni con esclusione di ogni altra attrezzatura balneare

1B

Area no PAI con divieto di ombrelloni e di ogni altra attrezzatura balneare

2

Area PAI pericolosità P4 – ubicata in corrispondenza della scarpata sistemata definitivamente ed in cui è stata eliminata dal PAI Isole Pelagie ogni indicazione di dissesto, con divieto di ombrelloni e di ogni altra attrezzatura balneare.

Fruibile alle condizioni di cui al D.P.Reg 9/2021 – NdA PAI Sicilia art. 21.2.1 e Comunicazione ARTA prot. 51108/2021



Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSAREPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'AmbienteServizio 3 – Aree Naturali Protette
Via Ugo La Malfa 169 – 90146 Palermo
tel. 091 7077990 – fax 091 7077969
PEC:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

AII. 4

Palermo, prot. n. 51108 del 22/07/2021 Rif. prot. n. _____ del _____**OGGETTO:** Decreto Presidenziale n. 9/GAB del 06.05.2021 – **Modifica del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Siciliana.**

Al Comune di Lampedusa e Linosa

e p.c. all' Ente Gestore della Riserva Naturale
Orientata "Isola di Lampedusa" –
Legambiente Sicilia

Con riferimento alla fruizione della località *Isola dei Conigli* nella Riserva Naturale Orientata "Isola di Lampedusa" gestita da Legambiente Sicilia in convenzione con questo Dipartimento, si pone all'attenzione di Codesto Comune, per gli aspetti di esclusiva competenza, che, in assenza della valutazione del rischio e dei conseguenti interventi di mitigazione di competenza degli enti locali, nel territorio siciliano vige il Decreto Presidente della Regione n. 9/GAB del 06.05.2021, con il quale è stata approvata la modifica alla Relazione generale del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Siciliana – cap. 11 Norme di Attuazione e Appendici A e B.

In particolare, si evidenzia che tali Norme di Attuazione all'articolo 2.7 prevedono "2.7. I Comuni, cui a livello locale competono le attività sopracitate, in fase di pianificazione di protezione civile dovranno dettagliare gli elementi a rischio in relazione al contesto determinato dalla vulnerabilità degli elementi interessati, dal numero di persone coinvolte (esposizione spaziale) e dal relativo tempo di residenza (esposizione temporale) e dal valore economico degli elementi esposti al rischio, all'interno delle perimetrazioni individuate a scala regionale. I Comuni sono facultati a predisporre appositi programmi di monitoraggio nelle aree a pericolosità per monitorare l'evoluzione dei fenomeni predisponendo il coordinamento con la Protezione Civile Locale e Regionale." All'articolo 12 "12.10 Gli Enti cui a livello locale

**Riserva Naturale Orientata
ISOLA DI LAMPEDUSA**

competono le attività di gestione del rischio dovranno individuare a scala di maggiore dettaglio gli elementi a rischio e le attività compatibili con i livelli di pericolosità determinati dal P.A.I.”

Per quanto riguarda le attività di fruizione, che vanno disciplinate con Regolamento dell'Ente Gestore della Riserva, le sopravvenute norme del PAI, che integrano il quadro normativo di riferimento per le attività gestionali, prevedono altresì all'articolo 21 “21.2.1. Nelle aree naturali protette, Parchi e Riserve, Demanio marittimo e forestale, sono consentite senza alcuna autorizzazione o condivisione da parte dell'autorità competente, le attività di tempo libero finalizzate alla fruizione pubblica dei siti a condizione che vengano attivate le seguenti misure:

1. chiusura dell'area alla pubblica fruizione nel caso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico arancione e rossa, emanata dalla Protezione Civile regionale;
2. chiusura dell'area per 24 ore: a) subito dopo un evento sismico avvertito nell'area interessata e confermato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV); b) subito dopo un evento piovoso eccezionale.

La chiusura di cui ai punti 1. e 2. è da intendersi limitata esclusivamente alle aree o siti con accessi presidiati”.

3. qualora vi siano opere amovibili e/o strutture prefabbricate adibite alla fruizione del pubblico poste al di sotto di zone particolarmente a rischio, l'ente gestore dovrà spostarle, ubicandole in aree più sicure;
4. installazione di cartelli informativi nei punti di accesso dell'area di fruizione e lungo i sentieri, in cui vengono inserire le informazioni sulle condizioni di rischio e disposti i comportamenti da adottare. Tali informazioni e le comunicazioni di cui ai punti 1. e 2. vanno divulgate anche attraverso i siti istituzionali propri e degli assessorati competenti.

Le azioni sopradescritte, messe in atto dal concessionario/gestore o da altri soggetti legittimati garantiscono la compatibilità geomorfologica nelle aree a pericolosità in cui sono previste opere relative ad attività di tempo libero, e quindi, di conseguenza, ne è consentito il loro svolgimento.

Il Dirigente del Servizio 3

Giuseppe Maurici

Il Dirigente Generale
Giuseppe Battaglia



[Home](#) > [Il Comune informa](#) > [Albo Pretorio](#) > Dettaglio

Albo Pretorio

Dettaglio

Numero pubblicazione	694
Anno pubblicazione	2023
Mittente	Legambiente Sicilia
Tipo atto	Avviso Pubblico
Numero atto	
Registro generale	1
Oggetto atto	Disposizioni per l'accesso in numero limitato alla Riserva Naturale Isola di Lampedusa in località Isola dei Conigli
Data atto	16/05/2023
Data inizio pubblicazione	17/05/2023
Data fine pubblicazione	02/06/2023
Documento	 Documento - Determina 1_2023_Accesso contingentato Conigli_dal_12_6_2023.pdf